

NOTIZIARIO

n.

40

2025

OMAGGI NATALIZI – REGOLE FISCALI E IVA

Riepilogo della disciplina

BONUS EDILIZI E TRASFERIMENTO IMMOBILI MORTIS CAUSA – I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Riepilogo della disciplina

NOVITÀ COLLEGAMENTO POS E REGISTRATORI TELEMATICI DAL 2026

Riepilogo della disciplina

NOTIZIE FLASH**DEDUCIBILITÀ COSTI SPONSORIZZAZIONE: PRESUNZIONE E INERENZA**

Con l'Ordinanza 13 novembre 2025, n.30036, la Cassazione si è espressa in tema di deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti da una società.

In particolare, la Corte Suprema ha precisato che, in tema di imposte sui redditi e di IVA, l'"inerenza" di un costo, sostenuto nell'esercizio dell'attività d'impresa, comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico o quantitativo, per cui lo stesso attiene o non attiene all'attività a prescindere dalla sua entità.

Ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi della spesa e a documentarli, quali, ad esempio, la sua esistenza e natura, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attività imprenditoriale svolta.

Con specifico riferimento alla deducibilità dei **costi di sponsorizzazione**, si chiarisce che essi **sono deducibili dal reddito d'impresa ove risultino inerenti all'attività della stessa**, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità o vantaggio, ovvero di potenziale incremento per l'attività.

OMAGGI NATALIZI - REGOLE FISCALI E IVA

Con l'arrivo delle festività natalizie è utile richiamare le regole sugli omaggi concessi da imprese e professionisti, alla luce delle recenti novità.

Dal 2025, per i soggetti con esercizio solare, le **spese di rappresentanza** e quelle per **omaggi** saranno **deducibili** solo se sostenute con strumenti di **pagamento tracciabili**. Inoltre, per applicare correttamente la disciplina è necessario distinguere sia in base alla natura del bene ceduto (se rientra o meno nell'attività svolta), sia in base al destinatario dell'omaggio (clienti, dipendenti o altri).


OMAGGI NATALIZI – REGOLE FISCALI E IVA	
OMAGGI EFFETTUATI DA SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA ASPETTI IVA	<p>Ai fini IVA la regola fondamentale è distinguere tra beni che l'azienda produce o vende normalmente e beni che l'azienda NON produce o commercializza.</p> <p>Le cessioni "senza corrispettivo" (o gratuite od omaggi) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ sono imponibili ai fini IVA¹, ♦ con conseguente diritto alla detrazione senza limitazioni (salvo specifici regimi soggettivi, come ad esempio il pro-rata). <p>Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell'attività dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e lasciano pertanto impregiudicato il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte².</p> <p>All'atto della cessione gratuita la società che produce o commercializza il bene ha la possibilità di procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ applicando la rivalsa dell'IVA – con emissione della fattura secondo la disciplina ordinaria, versamento dell'imposta da parte del cessionario e conseguente diritto alla detrazione dell'IVA in capo a quest'ultimo; ♦ non applicando la rivalsa dell'IVA – l'impresa che assoggetta ad IVA la cessione gratuita del bene ha facoltà di non esercitare la rivalsa, e cioè di non richiedere al soggetto che riceve l'omaggio il pagamento dell'IVA esposta in

¹ art. 2, secondo comma, n. 4 del D.P.R. 633/1972.

² [circolare MEF n. 188 del 16.07.1998](#)

fattura.

Se il **diritto alla rivalsa dell'IVA non è esercitato** l'operazione può essere **certificata con le seguenti modalità**, tra loro **alternative**³:

Fattura ordinaria senza rivalsa IVA	Il cessionario registra il documento, riportante apposita dicitura, senza procedere alla detrazione dell'IVA
Tenuta registro omaggi	Sul quale annotare i valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno (distinto per aliquota), unitamente all'imposta dovuta (distinta per aliquota)
Autofattura	<p>Da emettere singolarmente per ciascuna cessione oppure globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese. Il documento dovrà indicare, tra l'altro, il valore normale dei beni ceduti, l'aliquota applicabile e la relativa imposta.</p> <p> Le autofatture per omaggi devono essere emesse in formato elettronico ed inviate allo Sdi utilizzando il "tipo documento TD27". Il campo data deve essere valorizzato con la data di effettuazione dell'operazione oppure, nel caso di autofattura cumulativa, con una data ricadente nel mese di effettuazione dell'operazione. L'autofattura sarà, poi, annotata solo nel registro delle fatture emesse.</p>

Riepilogando nella seguente tabella:

RIVALSA IVA	SOLUZIONE FISCALE / AMMINISTRATIVA PER IL CEDENTE
SÌ (caso raro)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ il cedente emette fattura elettronica, ♦ il cessionario annota il documento nel registro IVA acquisti, con diritto alla detrazione
NO (caso frequente)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ emissione fattura ordinaria, ♦ tenuta e annotazione sul registro omaggi, ♦ emissione autofattura, singola o mensile

³ [circolare n. 32 del 27.04.1973, parte VI.](#)



Se la cessione gratuita è effettuata da un **dettagliante**, tenuto alla **trasmissione telematica dei corrispettivi**⁴, le **specifiche tecniche** di trasmissione prevedono che, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria⁵, al completamento dell'operazione, sia necessario inserire nel **campo "4.1.14" l'"Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell'ammontare imponibile totale da assoggettare ad IVA rappresentato dal campo 4.1.6. Tale importo deve essere al netto dell'IVA"**.

Sono, invece, **escluse da IVA**⁶ le **cessioni gratuite** di:

- ♦ beni per i quali **non sia stata operata**, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, **la detrazione** dell'imposta ex art. 19 D.P.R. 633/1972⁷;
- ♦ beni **non rientranti nell'attività propria dell'impresa**, se di costo unitario non è **superiore a 50,00 euro**. Da notare che, se l'omaggio è costituito da **più beni in una confezione unica** (es: "cesto regalo") la soglia di 50,00 euro va calcolata con riferimento alla totalità dei beni in esso contenuti: tale concetto non si applica, però, se alla stessa persona vengono regalati più beni (singolarmente confezionati) di valore \leq euro 50 in occasioni distinte (ad esempio a Pasqua e a Natale).

Esempio

La Buonissimi S.r.l. che produce e vende panettoni, potrà effettuare **omaggi di spumante** senza applicare l'IVA, se il costo unitario è \leq 50,00 euro, mentre dovrà necessariamente applicare l'imposta sulle **cessioni gratuite di panettoni**, in quanto beni oggetto dell'attività propria dell'impresa.

Esempio

Si consideri un cesto natalizio composto da:

- ♦ spumante, valore unitario 30,00 euro;
- ♦ panettone, valore unitario 25,00 euro;

⁴ ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 127/2015.

⁵ [consulenza giuridica n. 3 del 14.02.2022](#).


⁶ cfr. art. 2, comma 2, n. 4 del D.P.R. 633/1972.

⁷ anche per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis del D.P.R. 633/1972.

- ♦ torrone, valore unitario 10,00 euro.

Il valore unitario dei beni è inferiore alla soglia prevista, ma il loro confezionamento congiunto in **un unico cesto regalo** preclude il diritto alla deducibilità integrale della spesa.

La normativa prevede un **caso di indetraibilità oggettiva dell'IVA** relativa agli acquisti di beni e servizi che si qualificano come spese di rappresentanza, categoria nella quale rientrano anche gli omaggi aziendali. L'unica eccezione riguarda i beni di costo unitario non superiore a 50 euro, per i quali la detrazione è ammessa.



Le regole per la detrazione dell'IVA valgono anche per gli omaggi costituiti **da beni alimentari** (vini, dolci eccetera), ancorché qualificabili come spese di rappresentanza, purché di **costo unitario non superiore a 50 euro**.⁸

SOGGETTO	DETRAZIONE IVA A CREDITO	CESSIONE GRATUITA
Impresa che produce o che commercializza il bene ceduto	Sì indipendentemente dal costo unitario	Soggetta a IVA
Impresa che non produce e non commercializza il bene ceduto	Sì se costo unitario ≤ 50 €	Non soggetta a IVA

⁸ In tali casi, infatti, non trova applicazione l'espressa limitazione prevista in questo caso dall'art. 19-bis.1, lettera f) del D.P.R. 633/1972 ([circolare n. 54/E del 19.06.2022](#), punto 16.6).

OMAGGI INTERNAZIONALI

OMAGGI A CLIENTI UE	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	ASPETTI IVA
Cessione di beni prodotti o commercializzati dall'impresa cedente	Se il cessionario è un soggetto passivo UE non si è in presenza di una cessione intra-UE di beni in quanto manca l'onerosità della cessione. La cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini IVA. ⁹
Cessione di beni NON prodotti o commercializzati dall'impresa cedente	Cessione esclusa da IVA (la circolare MEF n. 13/1994 precisa che ritorna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
Omaggi ricevuti	Operazione soggetta ad IVA nel Paese UE di provenienza. L'operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario . L'eventuale fattura non va integrata, né va emessa autofattura (conservare la documentazione estera per vincere la presunzione di acquisto "in nero").

OMAGGI A CLIENTI EXTRA UE	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	ASPETTI IVA
Cessione di beni prodotti o commercializzati da impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> ♦ cessione non imponibile IVA¹⁰ ♦ cedente deve effettuare tutti gli adempimenti contabili e documentare l'uscita dei beni dall'UE; ♦ non rilevano ai fini del plafond (cessione priva di corrispettivo)
Cessione di beni NON prodotti o	<ul style="list-style-type: none"> ♦ cessioni fuori campo IVA¹¹; ♦ redigere apposito documento comprovante

⁹ [circolare MEF n. 13 del 23.02.1994](#).

¹⁰ art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 633/1972.

¹¹ art. 2, comma 2, n. 4) del D.P.R. 633/1972.

	commercializzati da impresa cedente	l'operazione stessa (ad esempio fattura pro forma)	
	Omaggi ricevuti	Emettere bolletta doganale all'atto di introduzione, anche in relazione ai beni non oggetto dell'attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo	

OMAGGI EFFETTUATI DA SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA IMPOSTE DIRETTE	I beni gratuitamente distribuiti ai clienti rientrano nella fattispecie delle spese di rappresentanza prevista dall'art. 108, comma 2 del Tuir, deducibili con i seguenti limiti :			
	Valore unitario omaggio	Ricavi/proventi gestione caratteristica (voci A.1 e A.50 CE)	Massimo deducibile	Limite di spesa deducibile
	> € 50	Fino a euro 10 milioni	1,5%	€ 150.000
		Per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a euro 50 milioni	0,60%	€ 390.000
		Oltre euro 50 milioni	0,40%	€ 390.000 + 0,4% del fatturato caratteristico
	≤ € 50	Indipendentemente dai ricavi/proventi	Interamente deducibile	Non partecipa a determinare il plafond
	Esempio			
A Natale 2025 un'azienda omaggia i propri clienti con: <ul style="list-style-type: none">♦ 10 panettoni artigianali, acquistati cadauno a euro 25 + IVA♦ 5 bottiglie di champagne, acquistate cadauna a euro 100 + IVA♦ Il pagamento avviene mediante bonifico bancario.				

Ai fini IVA l'azienda **detrae integralmente l'IVA** sui panettoni (costo unitario < 50 euro), mentre resta indetraibile l'IVA sullo champagne.

Ai fini IRES il costo dei panettoni **è interamente deducibile** per un totale di euro 250 (= 10 x 25), mentre **il costo dello champagne partecipa al plafond delle spese di rappresentanza**. Supponendo un totale di ricavi di euro 100.000 e altre spese di rappresentanza per euro 1.000. Nel modello Redditi 2026 (anno d'imposta 2025) si dovrà calcolare:

- ♦ costo da cumulare per il limite di deducibilità pari a euro 610 (5 x 100 + 22% IVA Indetraibile);
- ♦ spese di rappresentanza da verificare: 1.000 + 610 = euro 1.610.

%	Ricavi	Deducibile
1,50%	100.000	1.500

Pertanto, sarà indeducibile una quota pari a euro 110 (1.610 – 1.500)

Si considerano **“inerenti”** le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:

- ♦ erogazioni a **titolo gratuito**,
- ♦ effettuate con **finalità promozionali** o di pubbliche relazioni,
- ♦ il cui sostenimento risponda a **criteri di ragionevolezza** in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore¹².

Le regole sopra descritte trovano applicazione soltanto per le **cessioni gratuite di beni**: l'espresso riferimento normativo ai “beni” di modico valore non permette, infatti, di estendere la previsione anche **alle prestazioni gratuite di servizi**, che restano deducibili dal reddito d'impresa soltanto quando rispettano i **requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”**¹³.

OBBLIGO DI PAGAMENTO “TRACCIATO”

¹² art. 1, comma 1 del D.M. 19.11.2008.

¹³ circolare n. 34/E/2009.

La legge di Bilancio 2025¹⁴ ha introdotto l'**obbligo di tracciabilità dei pagamenti** che si aggiunge ai criteri già esistenti per la deducibilità delle spese di rappresentanza, tra cui l'inerenza all'attività aziendale ed i limiti sopra riportati.



A decorrere **dal 01.01.2025** (per i soggetti c.d. "solari"), pertanto, **ai fini della deducibilità del costo** relativo agli omaggi è richiesto il **pagamento con strumenti "tracciabili"**¹⁵.

Esempio

Si considerano **mezzi di pagamento tracciati**, ad esempio:

- ◆ le carte di debito,
- ◆ le carte di credito,
- ◆ le carte prepagate,
- ◆ il bonifico bancario o postale,
- ◆ gli assegni bancari e circolari.

REGIME AGEVOLATO	TRATTAMENTO OMAGGI
Contribuenti minimi ¹⁶	<ul style="list-style-type: none"> ◆ omaggi ≤ € 50: deducibilità integrale in base al principio di cassa, a condizione che l'inerenza d'impresa sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi; ◆ omaggi > € 50: deducibilità secondo le regole per le altre spese di rappresentanza.¹⁷
Contribuenti in regime forfetario ¹⁸	Non deducibili (assorbite nel coefficiente forfetario di redditività).

ASPETTI IRAP

¹⁴ art. 1, commi da 81 a 83 della Legge 207/2024.

¹⁵ previsti dall'art. 108, comma 2, ultimo periodo del Tuir.

¹⁶ art. 27 del D.L. 98/2011.

¹⁷ [circolare n. 34/E del 13.07.2009](#).

¹⁸ Legge 190/2014.

Il trattamento delle spese sostenute per gli **omaggi ai fini IRAP** non dipende dal valore unitario dei beni, ma si differenzia in relazione alle modalità di determinazione della base imponibile.

DISCIPLINA AI FINI IRAP – TABELLA DI SINTESI

Metodo da bilancio ¹⁹	Rientrano nella voce B.14 del CE e pertanto sono interamente deducibili ai fini IRAP
Metodo fiscale ²⁰	Non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e pertanto sono indeducibili ai fini IRAP

Per effetto delle previsioni recate dalla “Legge di Bilancio 2025”²¹, anche ai fini IRAP:

- ◆ a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (**2025 per i soggetti “solari”**);
- ◆ la deducibilità degli omaggi a clienti **è subordinata**,
- ◆ al pagamento con **sistemi di pagamento tracciati**.

OMAGGI EFFETTUATI DA LAVORATORI AUTONOMI ASPETTI IVA

Gli omaggi di beni effettuati dai lavoratori autonomi (**artisti e professionisti**) sono **fuori dal campo di applicazione dell'IVA** in considerazione del fatto che manca il presupposto oggettivo²². Pertanto, **non vi è l'obbligo di emissione della fattura** in capo al professionista o all'esercente arte o professione.



Gli artisti e professionisti possono procedere alla detrazione dell'IVA per i beni, ceduti gratuitamente, di **costo unitario pari o inferiore a 50,00 euro**.

SOGGETTO	DETRAZIONE IVA A CREDITO	CESSIONE GRATUITA
Professionista o artista	Sì se costo unitario ≤ 50 €	Fuori campo IVA

¹⁹ art. 5 del D.Lgs 446/1997.

²⁰ art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997.

²¹ art. 1, comma 82 della Legge 207/2024.

²² ai sensi dell'art. 2, comma 1, n. 4) del D.P.R. 633/1972.

**OMAGGI
EFFETTUATI DA
LAVORATORI
AUTONOMI
IMPOSTE DIRETTE**

Ai fini reddituali, il trattamento degli **omaggi** è diverso per i lavoratori autonomi rispetto alle imprese.

Per i **professionisti** (esercenti arti e professioni), le spese per omaggi – che rientrano tra le **spese di rappresentanza** – sono **deducibili entro il limite dell'1% dei compensi percepiti** nel periodo d'imposta. Tutti i beni destinati a omaggio concorrono quindi alla formazione di questo limite.

La recente giurisprudenza ha specificato che²³:

- ♦ il semplice rispetto del limite dell'1% **non è sufficiente** per garantire la deducibilità;
- ♦ è invece necessario che il professionista **dimostri la finalità promozionale** delle spese sostenute;
- ♦ **escludendo** qualsiasi **utilizzo personale**.

Quindi, oltre al limite quantitativo, occorre sempre verificare il requisito dell'**inerenza all'attività professionale**.

A differenza del reddito d'impresa, nel lavoro autonomo **non esiste una soglia minima** (come quella dei 50 euro) per escludere gli omaggi a basso costo dal plafond delle spese di rappresentanza. Di conseguenza:

- ♦ anche i beni con costo unitario **inferiore a 50,00 euro**,
- ♦ **non sono deducibili integralmente**,
- ♦ ma **concorrono al plafond** dell'1% dei compensi del periodo d'imposta.

Esempio

L'avvocato Verdi nel periodo d'imposta 2025 ha percepito compensi per 150.000 euro. Le spese di rappresentanza ammontano a 1.800 euro, di cui 600 euro per beni di costo unitario inferiore a 50 euro. Ai fini della deducibilità dal reddito si avrà che:


- ♦ le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 600 euro concorrono a formare il plafond di deducibilità dei compensi;
- ♦ le spese di rappresentanza sono deducibili per cassa soltanto nel limite dell'1% dei compensi, quindi **fino a 1.500 euro** (1% di 150.000 = 1.500);
- ♦ l'ammontare delle spese di rappresentanza **indeducibile** è, quindi, pari a 300

²³ ordinanza n. 26553 del 02.10.2025.


	<div>euro (1.800 – 1.500).</div> <div>La definizione di spese di rappresentanza si applica anche al reddito di lavoro autonomo, di conseguenza, anche per i professionisti tali spese devono rispettare il requisito dell'inerenza.</div> <div>OBBLIGO DI PAGAMENTO “TRACCIATO”</div> <div>Per effetto delle modifiche apportate con l'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) del D.L. 84/2025²⁴, all'art. 54-septies del Tuir, anche per i professionisti:</div> <div><ul style="list-style-type: none">♦ a decorrere dal 2025,♦ le spese di rappresentanza e gli omaggi,♦ sono deducibili nei limiti di cui sopra,♦ a condizione che il pagamento sia effettuato con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”²⁵.</div>																
<div>TABELLA DI SINTESI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI</div>	<div>La tabella riepiloga il trattamento fiscale per gli omaggi natalizi ai clienti, per le imprese e per i professionisti.</div> <table><tr><th rowspan="2">SOGGETTO</th><th colspan="2">DISCIPLINA IVA</th><th>IRPEF / IRES</th></tr><tr><th>DETRAZIONE</th><th>CESSIONE GRATUITA</th><th>DEDUCIBILITÀ</th></tr><tr><td rowspan="2">Imprese</td><td>Sì se costo unitario ≤ 50 €</td><td rowspan="2"><ul style="list-style-type: none">♦ Imponibile IVA se beni oggetto attività d'impresa;♦ Esclusa da IVA negli altri casi</td><td rowspan="2"><ul style="list-style-type: none">♦ Limite: 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/ proventi;♦ 100% nell'esercizio se “costo” unitario ≤ € 50 N.B. a condizione che il pagamento sia “tracciabile”</td></tr><tr><td>NO se costo unitario > 50 €</td></tr><tr><td>Lavoratori</td><td>Sì se costo unitario</td><td>Esclusa</td><td>Sì, nel limite dell' 1%</td></tr></table>	SOGGETTO	DISCIPLINA IVA		IRPEF / IRES	DETRAZIONE	CESSIONE GRATUITA	DEDUCIBILITÀ	Imprese	Sì se costo unitario ≤ 50 €	<ul style="list-style-type: none">♦ Imponibile IVA se beni oggetto attività d'impresa;♦ Esclusa da IVA negli altri casi	<ul style="list-style-type: none">♦ Limite: 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/ proventi;♦ 100% nell'esercizio se “costo” unitario ≤ € 50 N.B. a condizione che il pagamento sia “tracciabile”	NO se costo unitario > 50 €	Lavoratori	Sì se costo unitario	Esclusa	Sì, nel limite dell' 1%
SOGGETTO	DISCIPLINA IVA		IRPEF / IRES														
	DETRAZIONE	CESSIONE GRATUITA	DEDUCIBILITÀ														
Imprese	Sì se costo unitario ≤ 50 €	<ul style="list-style-type: none">♦ Imponibile IVA se beni oggetto attività d'impresa;♦ Esclusa da IVA negli altri casi	<ul style="list-style-type: none">♦ Limite: 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/ proventi;♦ 100% nell'esercizio se “costo” unitario ≤ € 50 N.B. a condizione che il pagamento sia “tracciabile”														
	NO se costo unitario > 50 €																
Lavoratori	Sì se costo unitario	Esclusa	Sì, nel limite dell' 1%														

²⁴ convertito con modificazioni dalla Legge 108/2025.

²⁵ previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/1997.

	autonomi	≤ 50 €	da IVA	dei compensi percepiti nel periodo d'imposta N.B. a condizione che il pagamento sia "tracciabile"
CENE DI NATALE CON DIPENDENTI E/O TERZI	<p>Le cene organizzate dall'impresa/datore di lavoro per lo scambio degli auguri natalizi non rientrano nelle cessioni gratuite di beni, ma costituiscono una prestazione di servizi gratuita (somministrazione di alimenti e bevande).</p> <p> Rientrano tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali, feste e ricevimenti organizzati in occasione di particolari ricorrenze o eventi religiosi, purché alle stesse non partecipino esclusivamente dipendenti dell'impresa.²⁶</p> <p>Tali spese pertanto rientrano tra le spese agevolabili al 75% ai sensi dell'art. 109 comma 5 del Tuir.</p> <p>Il costo sostenuto è quindi deducibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ nel limite del 75% della spesa sostenuta come per le spese sostenute per alberghi e ristoranti; ♦ nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente²⁷. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; background-color: #e6f2ff; padding: 10px; width: 30%;"> Cena di Natale solo per dipendenti </div> <div style="font-size: 2em; color: #80a0ff;">→</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; background-color: #fff; padding: 10px; width: 30%; text-align: center;"> Prestazione di servizi gratuita 100% indeducibile </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; background-color: #e6f2ff; padding: 10px; width: 30%;"> Cena di Studio "mista" clienti e dipendenti </div> <div style="font-size: 2em; color: #80a0ff;">→</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; background-color: #fff; padding: 10px; width: 30%; text-align: center;"> Spese di rappresentanza deducibili nel limite del 75% spesa e 5% lavoro dipendente </div> </div>			

²⁶ circolare n. 34/E/2009.²⁷ art. 100, comma 1 del Tuir.

	<p>Ai fini Iva, le spese per cene di Natale con i dipendenti risultano indetraibili in quanto relative ad un costo per i dipendenti.</p> <p>Ai fini IRAP, si ritiene che il costo sia deducibile per i soggetti che applicano il c.d. “metodo di bilancio”²⁸, mentre dovrà rilevarsi una spesa indeducibile al 100% per coloro che determinano l'IRAP con il c.d. “metodo fiscale”²⁹.</p>							
BUONI MULTIUSO (VOUCHER)	<p>Per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.</p> <div></div> <p>Il buono è multiuso (c.d. “voucher”) quando³⁰, al momento dell'emissione “non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto”.</p> <p>In tal caso gli aspetti fiscali rilevanti possono essere riassunti come di seguito:</p> <table><tr><th colspan="2">DATORE DI LAVORO TRATTAMENTO FISCALE</th></tr><tr><td>IVA</td><td>La cessione è fuori campo IVA³¹, anche <i>“se acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali”</i>.³²</td></tr><tr><td>IRPEF/IRES</td><td>Il costo è deducibile secondo le regole ordinarie delle spese di rappresentanza.</td></tr></table> <table><tr><th>LAVORATORE TRATTAMENTO FISCALE</th></tr></table>	DATORE DI LAVORO TRATTAMENTO FISCALE		IVA	La cessione è fuori campo IVA ³¹ , anche <i>“se acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali”</i> . ³²	IRPEF/IRES	Il costo è deducibile secondo le regole ordinarie delle spese di rappresentanza .	LAVORATORE TRATTAMENTO FISCALE
DATORE DI LAVORO TRATTAMENTO FISCALE								
IVA	La cessione è fuori campo IVA ³¹ , anche <i>“se acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali”</i> . ³²							
IRPEF/IRES	Il costo è deducibile secondo le regole ordinarie delle spese di rappresentanza .							
LAVORATORE TRATTAMENTO FISCALE								

²⁸ di cui all'art. 5 del D.lgs. 446/1997.

²⁹ a norma dell'art. 5-bis del D.lgs. 446/1997.

³⁰ comma 1 dell'art. 6-quater del D.P.R. 633/1972.

³¹ art. 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. 633/1972.

³² [risoluzione n. 21/E del 22.02.2011](#) e [risposta a interpello n. 341 del 05.06.2023](#).

	IRPEF	<p>I buoni rientrano tra i fringe benefit e non concorrono al reddito del dipendente entro la soglia di esenzione prevista.</p> <p>Per il 2025 i limiti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ 1.000 euro per tutti i dipendenti; ♦ 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. <p>Nel limite rientrano tutti i fringe benefit, comprese le somme per utenze domestiche, canoni di locazione e interessi sul mutuo dell'abitazione principale (circ. 4/E del 16.05.2025).</p> <p>Se la soglia viene superata, l'intero importo dei fringe benefit dell'anno diventa tassabile.</p>
	PREVIDENZA	<ul style="list-style-type: none"> ♦ se l'erogazione è in denaro, l'importo è interamente imponibile ai fini contributivi. ♦ se è in natura (come i buoni), si applicano le regole dell'art. 51, comma 3, TUIR: quindi valgono le stesse soglie di esenzione indicate sopra.
SCRITTURE CONTABILI	<p>In linea generale, le spese per omaggi qualificabili come spese di rappresentanza sono classificate in bilancio tra gli oneri diversi di gestione alla voce B.14 di Conto economico.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px; text-align: center;"> Omaggi (B. 14 CE) </div> <div style="padding: 0 10px;">a</div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px; text-align: center;"> Debiti verso fornitori (D. 7 passivo SP) </div> </div> </div> <p>Secondo quanto chiarito dall'OIC 12, infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ gli omaggi e gli articoli promozionali ♦ vanno classificati nella voce B.14 di Conto economico, tra gli oneri diversi di natura non finanziaria. <p>Gli omaggi ai dipendenti sono classificabili, invece, tra le spese per prestazioni di lavoro dipendente iscritte nella voce B9 di Conto economico.</p>	

			Omaggi dipendenti (B. 9 CE)	α	Debiti verso fornitori (D. 7 passivo SP)	
--	--	--	--------------------------------	---	---	--

BONUS EDILIZI E TRASFERIMENTO IMMOBILE MORTIS CAUSA - I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con il [principio di diritto 7 del 02.10.2025](#), dopo aver ricordato che in caso di **decesso** dell'**avente diritto** alla **fruizione** del **bonus edilizio** questo si **trasmette** esclusivamente all'**erede** che conservi la **detenzione materiale** e **diretta** dell'**immobile**, ha fornito ulteriori chiarimenti. La disciplina è riepilogata in questa scheda.

BONUS EDILIZI E TRASFERIMENTO IMMOBILE MORTIS CAUSA - I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE		
TRASFERIMENTO IMMOBILE	<p>Il trasferimento della proprietà o del diritto di godimento dell'immobile sul quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ per atto tra vivi, ovvero per vendita, donazione o permuta; ♦ per atto "mortis causa" a seguito del decesso del soggetto interessato. <p>In linea generale, per determinare chi può fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno.</p>	
	<p>Nel trasferimento della detrazione in caso di vendita dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio, le parti del contratto di compravendita possono stabilire se il diritto alle quote di detrazione residua</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ rimane in capo al venditore; ♦ viene trasferito all'acquirente. <p>Dal punto di vista operativo, la scelta del soggetto beneficiario delle quote di detrazione residue si sostanzia con l'inserimento di apposita dichiarazione nell'atto di acquisto dell'immobile.</p>	
ASSENZA DI INDICAZIONI NELL'ATTO		<p>la detrazione residua si considera trasferita all'acquirente persona fisica.</p> <p>la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito</p>

Il **comportamento** dei **contribuenti** in sede di **dichiarazione dei redditi** dovrà essere **coerente** con quanto indicato nell'**accordo successivamente formalizzato**.



Nonostante la **norma** faccia riferimento alla **sola vendita**, nel concetto deve intendersi **compreso ogni atto** che implichi il **passaggio di proprietà** o di diritti reali sull'immobile, ovvero **cessione a titolo gratuito, donazione** o cessione di diritti reali e permuta.

Se il contratto di compravendita dell'immobile nel quale è indicato che la spesa rimane in capo al cedente è stato stipulato nello stesso anno di sostenimento della spesa, il cedente fruirà dell'intera detrazione.

Esempio

Il sig. Rossi nel 2019 ha ristrutturato il proprio appartamento. Per le relative spese sta beneficiando della detrazione per recupero edilizio. Il 29.09.2025 l'immobile viene ceduto al sig. Verdi.

In sede di stipula del contratto di compravendita (rogito notarile), il sig. Rossi ha espresso la volontà di non voler trasferire all'acquirente il diritto alla detrazione del 50% sorto nel 2019. Conseguentemente, il sig. Rossi continuerà a detrarre le rate ancora spettanti anche successivamente alla cessione dell'immobile.

Si ritiene che non sia ammissibile la ripartizione tra venditore e acquirente della quota di detrazione residua (ad esempio, 50% a testa) anche in considerazione delle difficoltà che si creerebbero in sede di accertamento.

Nell'ipotesi di cessazione della locazione/comodato dell'immobile sul quale l'inquilino/comodatario ha effettuato interventi di recupero edilizio, è sempre l'ex detentore che continua a fruire della detrazione fiscale, senza che si verifichi una traslazione delle residue quote di detrazione in capo al proprietario.

In caso di **decesso** dell'avente diritto le quote di detrazione residua sono trasferite esclusivamente e interamente all'erede che **conserva la detenzione**

CESSIONE MORTIS CAUSA	<p>materiale e diretta del bene. Il diritto alla fruizione delle quote residue viene trasferito agli eredi già a decorrere dall'anno del decesso.</p> <div data-bbox="443 499 1434 748"> <p>Esempio</p> <p>Decesso avvenuto nel gennaio 2024, il Modello REDDITI 2025 redatto per il de cuius non deve contenere l'indicazione della detrazione in quanto la stessa è direttamente utilizzata dagli eredi che mantengono la detenzione materiale e diretta, nelle rispettive dichiarazioni</p> </div> <p>La detrazione relativa all'anno del decesso si trasferisce all'erede anche qualora il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa: si applica, infatti, la regola generale secondo la quale la detrazione spetta al soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre dell'anno di riferimento.</p>
DETENZIONE MATERIALE DIRETTA	<p>In generale, la detenzione materiale e diretta del bene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ sussiste se l'erede assegnatario può disporre del bene immediatamente e liberamente; ♦ prescinde dalla circostanza che l'immobile sia stato adibito a propria abitazione principale. <p>L'Agenzia delle Entrate ha poi precisato che:</p> <div data-bbox="443 1335 1434 1514"> <p><i>"la condizione della "detenzione materiale e diretta del bene" debba sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione".</i></p> </div>
PRINCIPIO DI DIRITTO N.7 DEL 02.10.2025	<p>Con il principio di diritto n. 7/2025 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ non è necessario che l'erede abbia la detenzione materiale e diretta dell'immobile al momento di apertura della successione; ♦ la condizione della detenzione materiale e diretta dell'immobile da parte dell'erede deve infatti essere verificata anno per anno;

con possibilità che, per alcuni anni, la corrispondente quota di detrazione residua non possa essere fruita dall'erede e che per altri possa invece essere fruita.



In sostanza, se al **momento di apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l'immobile** (ad esempio perché l'unità immobiliare è concessa in comodato o in locazione a soggetti terzi), la **rata di detrazione** di competenza dell'anno del decesso **non potrà essere detratta**.

Se nel corso degli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell'immobile (ad esempio perché termina il contratto di comodato o di locazione), gli eredi potranno detrarre le eventuali rate annuali di detrazione residue.

Come ricordato dall'Amministrazione finanziaria:

- ♦ la detenzione materiale e diretta deve sussistere per **l'intero periodo d'imposta**
- ♦ se l'immobile ereditato viene locato o concesso in comodato anche solo per parte d'anno, la detrazione riferita a tale annualità è persa.

In caso di vendita o donazione dell'immobile da parte dell'erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue di detrazione:

- ♦ non sono fruibili da parte dell'erede;
- ♦ non si trasferiscono all'acquirente/donatario,

neanche nell'ipotesi in cui la vendita/donazione sia effettuata nel medesimo anno di accettazione dell'eredità.

Se la detenzione "materiale e diretta" dell'immobile è esercitata congiuntamente **da più eredi**, la detrazione può essere **ripartita tra gli stessi** in parti uguali. Pertanto:

- ♦ se l'immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
- ♦ se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo non avendone più gli altri la disponibilità.



Considerato che il **requisito della detenzione materiale e diretta deve essere verificato di anno in anno**, può accadere che il **numero di eredi** per i quali il requisito è soddisfatto possa **cambiare da un anno all'altro**: in questi casi, anche la rata della detrazione deve essere ripartita tra gli eredi che soddisfano il requisito in ciascun anno.

Il principio di diritto n. 7/2025 precisa, infine, che le considerazioni sopra esposte trovano applicazione, oltre che alla detrazione Irpef per interventi di recupero edilizio, anche con riferimento:

- ♦ al c.d. "bonus verde"³³;
- ♦ al superbonus³⁴;
- ♦ all'ecobonus per interventi di riqualificazione energetica³⁵.

³³ ex art. 1 commi da 12 a 15 della L. 205/2017

³⁴ ex art. 119 del DL 34/2020

³⁵ ex art. 9 DM 06.08.2020 "Requisiti" n. 159844

NOVITÀ COLLEGAMENTO POS E REGISTRATORI TELEMATICI DAL 2026

Dal **01.01.2026** entrano in vigore le **nuove regole** operative per l'**associazione** tra i terminali **POS** e i **registratori telematici**, in attuazione del **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate [424470 del 31.10.2025](#). L'obiettivo è garantire **maggiore tracciabilità** e **trasparenza** nei **pagamenti elettronici**, e **assicurare** la **corretta trasmissione** dei **corrispettivi** giornalieri. Il provvedimento definisce in particolare le **regole** che gli esercenti dovranno seguire per **abbinare terminali Pos o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici**.


La soluzione adottata **non prevede un collegamento fisico ma l'utilizzo di un servizio online ad hoc** che sarà **messo a disposizione in area riservata sul sito dell'Agenzia**

Di seguito, riepiloghiamo la disciplina.

NOVITÀ COLLEGAMENTO POS E REGISTRATORI TELEMATICI DAL 2026	
NOVITÀ DAL 2026	<p>L'art. 1, commi da 74 a 77 delle “Legge di Bilancio 2025” ha introdotto le seguenti novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento con cui sono registrati e memorizzati in modo puntuale e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri³⁶; ♦ in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre³⁷;

³⁶ comma 74, che riscrive il comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs 127/2015.

³⁷ comma 75, modifiche al comma 2-quinquies dell'art. 11 del D.Lgs 471/1997.

	<ul style="list-style-type: none"> ♦ si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'art. 2, comma 3, secondo periodo del D.Lgs 127/2015³⁸; ♦ se è accertata il mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'art. 2, comma 3, secondo periodo del D.Lgs 127/2015, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da 15 giorni a 2 mesi. In caso di recidiva la sospensione è disposta da 2 a 6 mesi³⁹. <p> Come anticipato, le disposizioni di cui ai commi da 74 a 76 si applicano a decorrere dal 01.01.2026⁴⁰.</p> <div data-bbox="478 1077 933 1388"> <p>Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi</p> </div> <div data-bbox="965 987 1428 1547"> <p>Lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato al registratore telematico.</p> <p>I dati sono trasmessi in forma aggregata.</p> <p>Vanno trasmessi i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri</p> </div>
<p>MODALITÀ E TERMINI DI COLLEGAMENTO TRA GLI STRUMENTI</p>	<p>Il provvedimento 424470 del 31.10.2025 definisce le modalità di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi, che deve essere effettuato esclusivamente utilizzando le</p>

³⁸ comma 75, modifiche al comma 5 dell'art.11 del D.Lgs 471/1997.

³⁹ comma 76, modifiche al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs 471/1997.

⁴⁰ comma 77.

apposite funzionalità web disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle entrate.

I soggetti obbligati effettuano il collegamento **registrando**

1. **il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico** utilizzato,
2. in **abbinamento al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, preventivamente censito e attivato**, nell'area riservata.

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle **eventuali attività di controllo** i soggetti obbligati **registrano anche l'indirizzo dell'unità locale** presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico anzidetti.



Il collegamento va effettuato **direttamente dai soggetti obbligati anche tramite un soggetto**, con **delega al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi"** del portale "Fatture e Corrispettivi" ⁴¹.

Per **effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici**, l'esercente (anche tramite intermediario) dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell'Agenzia e **associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare**.

Per agevolare l'inserimento, la procedura **esporrà all'esercente l'elenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all'Agenzia**.

Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell'Agenzia, il **collegamento potrà essere realizzato all'interno della stessa procedura**.

⁴¹ [provvedimento n. 375356 del 02.10.2024](#) e successive modificazioni.

	<p>Con riferimento agli strumenti di pagamento elettronico, a disposizione dei soggetti obbligati, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un Contratto di convenzionamento, il collegamento è effettuato entro quarantacinque giorni a partire dalla data di messa a disposizione nell'area riservata del servizio web.</p> <p> La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31.01.2026, il collegamento è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l'ultimo giorno del mese.</p> <p> I termini di cui sopra si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato.</p>
MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE AGGREGATA DEL DATI DEI PAGAMENTI ELETTRONICI GIORNALIERI	<p>La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.</p> <p>I dati dei pagamenti elettronici memorizzati sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche dei provvedimenti relativi agli strumenti di certificazione dei corrispettivi.</p> <p>Per agevolare l'inserimento, la procedura esporrà all'esercente l'elenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all'Agenzia.</p>

Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate **non tramite un registratore telematico** ma **utilizzando la procedura web dell'Agenzia**, il collegamento potrà essere realizzato **all'interno della stessa procedura**.



Le nuove funzionalità saranno rese disponibili **nei primi giorni del mese di marzo**, a partire dalla data che sarà comunicata con **un avviso sul sito internet istituzionale**.

Come anticipato, al fine di **garantire un avvio graduale dell'adempimento, per gli strumenti di pagamento già in uso al 01.01.2026 o utilizzati tra il giorno 01.01.2026 e il 31.01.2026** è previsto un **termine di 45 giorni** decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online, **per effettuare la registrazione a sistema del collegamento tra i due strumenti**.

A regime, nel caso in cui uno strumento di pagamento elettronico già registrato venga collegato ad altro strumento di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero **nei casi di attivazione di nuovi strumenti di pagamento elettronico**, il collegamento è registrato a sistema a partire dal **sesto giorno del secondo mese successivo** alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico, o alla data di variazione dell'associazione, ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.



Ogni terminale POS dovrà essere associato a uno specifico RT. L'associazione tra POS e RT consentirà di **collegare automaticamente i dati dei pagamenti elettronici con quelli dei corrispettivi** trasmessi all'Agenzia delle Entrate.